

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2385/84 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1984

relativo ad una gara permanente supplementare per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafi 4 e 7, e l'articolo 39, secondo comma,visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, data la situazione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, è opportuno indire una gara permanente complementare per l'esportazione di zucchero greggio ottenuto da barbabietole o da canne raccolte nella Comunità; che, tenuto conto delle possibili fluttuazioni dei prezzi mondiali dello zucchero, è necessario che la gara preveda la possibilità di determinare prelievi e/o restituzioni all'esportazione;

considerando che le norme generali della procedura di gara per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76<sup>(5)</sup>;considerando che, data la specificità dell'operazione, occorre stabilire modalità di applicazione particolari nell'ambito del presente regolamento e non applicare invece quelle previste dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione della concessione delle restituzioni all'esportazione di zucchero<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1467/77<sup>(7)</sup>; che, per gli stessi motivi appare necessario adottare opportunedisposizioni relative ai titoli di esportazione rilasciati in virtù della gara permanente e quindi derogare al regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che stabilisce le modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3130/82<sup>(9)</sup>, al regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2666/82<sup>(11)</sup>, nonché al regolamento (CEE) n. 645/75 della Commissione, del 13 marzo 1975, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(12)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1607/80<sup>(13)</sup>;considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1160/82 della Commissione, del 14 maggio 1982, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari<sup>(14)</sup>, prevede che, nel caso in cui il prelievo o la restituzione siano fissati in anticipo mediante gara, la domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario è accettata soltanto se l'interessato, al momento in cui ha presentato la propria offerta, ha dichiarato per iscritto che è sua intenzione, qualora l'offerta stessa sia interamente o parzialmente accolta, chiedere la fissazione anticipata anche dell'importo compensativo monetario; che in tal caso l'obbligo di presentare una domanda di fissazione anticipata del prelievo o della restituzione in seguito all'accoglimento dell'offerta implica l'obbligo di richiedere al tempo stesso la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario; che per motivi peculiari al mercato dello zucchero, quando un operatore intende far uso della facoltà di fissare in anticipo un importo compensativo monetario in collegamento con un prelievo o una restituzione all'esportazione fissata in anticipo nel quadro di una gara, il predetto operatore decide soltanto al momento della presentazione della domanda del titolo di esportazione in questione; che in effetti non può decidere validamente circa la fissazione anticipata del predetto importo compensativo<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.<sup>(6)</sup> GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.<sup>(8)</sup> GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16.<sup>(9)</sup> GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 20.<sup>(10)</sup> GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.<sup>(11)</sup> GU n. L 283 del 6. 10. 1982, pag. 7.<sup>(12)</sup> GU n. L 67 del 14. 3. 1975, pag. 16.<sup>(13)</sup> GU n. L 160 del 26. 6. 1980, pag. 42.<sup>(14)</sup> GU n. L 134 del 15. 5. 1982, pag. 22.

monetario se non dopo essere stato dichiarato aggiudicatario del prelievo e della restituzione per il quantitativo di zucchero che figura nella sua offerta; che quindi è opportuno prevedere una deroga alle predette disposizioni nel caso della presente gara, lasciando all'aggiudicatario la facoltà di chiedere la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario al momento della presentazione della domanda del titolo di esportazione in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È indetta una gara permanente supplementare per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio ottenuto da barbabietole o da canne raccolte nella Comunità e, durante il periodo di validità della gara permanente, si procede a gare parziali.

2. La gara permanente rimane aperta sino a una data da determinare successivamente.

#### Articolo 2

La gara permanente e le gare parziali sono effettuate in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 766/68 e delle disposizioni che seguono. Non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 394/70.

#### Articolo 3

1. Gli Stati membri stabiliscono un bando di gara che viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essi possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.

2. Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della stessa.

3. La pubblicazione del bando di gara permanente ha luogo soltanto per l'apertura di quest'ultima. Il bando può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo di validità, interviene una modifica nelle condizioni di gara.

#### Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale:

- a) decorre dal 26 aprile 1985;
- b) scade alle ore 10,30 del 2 maggio 1985.

2. Il termine di presentazione per ognuna delle gare parziali successive:

- a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente di cui trattasi;
- b) scade alle ore 10,30 del mercoledì della settimana successiva.

3. In deroga al disposto del paragrafo 2, lettera b), il termine di presentazione delle offerte la cui scadenza è prevista per

- mercoledì 8 maggio 1985, scade alle ore 10,30 di martedì 7 maggio 1985;
- mercoledì 5 giugno 1985, scade alle ore 10,30 di martedì 4 giugno 1985.

4. Le ore limite fissate nel presente regolamento sono le ore del Belgio.

#### Articolo 5

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando l'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia apposita ricevuta, ovvero mediante lettera raccomandata, telexscritto o telegramma indirizzato a detto organismo.

2. L'offerta deve precisare:

- a) gli estremi della gara;
- b) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
- c) il quantitativo di zucchero greggio da esportare, espresso in peso «tal quale»;
- d) l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta;
- e) l'importo della cauzione da costituire almeno per il quantitativo di zucchero di cui al punto c), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. L'offerta è valida soltanto se:

- a) il quantitativo di zucchero greggio da esportare è pari ad almeno 250 tonnellate;
- b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, è esibita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta;
- c) è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui all'articolo 12, lettera b), il o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero greggio da esportare;
- d) è corredata di una dichiarazione dell'offerente che certifica che:
  - il prodotto previsto per l'esportazione riguarda lo zucchero greggio ottenuto da barbabietole o da canne raccolte nella Comunità e
  - le formalità doganali d'esportazione saranno espletate nei dipartimenti francesi d'oltremare allorquando si tratta di canne raccolte nella Comunità;

e) è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a:

- completare la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 5, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, lettera b), non sia stato rispettato, e
- informare l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, entro i 30 giorni successivi al giorno della scadenza di validità del titolo, del o dei quantitativi per i quali il titolo di esportazione non è stato utilizzato;

f) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2.

4. Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto se:

- a) l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa;
- b) l'aggiudicazione riguarda tutto o parte del quantitativo offerto.

5. Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente regolamento o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono prese in considerazione.

6. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

#### Articolo 6

1. Ogni offerente deve costituire una cauzione di 9 ECU per 100 chilogrammi di zucchero da esportare ai sensi della presente gara. Tale cauzione, fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 5, costituisce per gli aggiudicatari, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 12, lettera b), la cauzione del titolo di esportazione.

2. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata:

- a) per quanto riguarda gli offerenti, soltanto per il quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta;
- b) per quanto riguarda gli aggiudicatari, soltanto se questi ultimi hanno richiesto il loro titolo d'esportazione nel termine indicato all'articolo 12, lettera b), e per il quantitativo per il quale hanno rispettato l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui all'articolo 12, lettera b); le disposizioni dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3183/80 restano applicabili.

La parte della cauzione, la cauzione o la cauzione supplementare di cui all'articolo 13, paragrafo 5, che

non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.

4. In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro in causa adotta le misure ritenute necessarie in considerazione delle circostanze adottate dall'interessato.

#### Articolo 7

1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente di cui trattasi, senza la presenza del pubblico. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.

2. Le offerte sono comunicate immediatamente alla Commissione in forma anonima.

#### Articolo 8

1. Previo esame delle offerte, può essere fissato un quantitativo massimo per gara parziale.

2. Può essere deciso di non dar seguito ad una determinata gara parziale.

#### Articolo 9

1. Sulla base del prezzo d'intervento dello zucchero greggio in vigore per la campagna di commercializzazione 1984/1985 e tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, si procede:

- alla fissazione di un importo minimo del prelievo all'esportazione, ovvero
- alla fissazione di un importo massimo della restituzione all'esportazione.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione.

#### Articolo 10

1. Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo:

- nel caso in cui sia fissato un prelievo minimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta il prelievo all'esportazione più elevato. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo, in base all'ammontare del prelievo all'esportazione partendo da quello più elevato;

— nel caso in cui sia fissata una restituzione massima, per la dichiarazione di aggiudicazione si procede in conformità delle disposizioni del primo trattino; in caso di esaurimento o di mancanza di offerte che comportino un prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari, sino ad esaurimento del quantitativo massimo, gli offerenti la cui offerta comporta una restituzione all'esportazione, in base all'ammontare della restituzione partendo da quella meno elevata.

2. Tuttavia, qualora il procedimento di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 si risolva, per effetto di un'offerta presa in considerazione, in un superamento del quantitativo massimo, all'offerente in causa è aggiudicato soltanto il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte indicanti lo stesso prelievo all'esportazione o la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione:

- proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse, ovvero
- per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo da determinare, ovvero
- per estrazione a sorte.

#### Articolo 11

1. L'organismo competente dello Stato membro interessato informa immediatamente tutti gli offerenti dei risultati della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.

2. La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi della gara;
- b) il quantitativo di zucchero greggio da esportare, espresso in peso «tal quale»;
- c) il prelievo all'esportazione da riscuotere o, secondo il caso, la restituzione da concedere all'esportazione per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo per il quantitativo di cui alla lettera b).

#### Articolo 12

L'aggiudicatario ha:

- a) il diritto al rilascio, per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione menzionati nell'offerta;
- b) l'obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni interessate del regolamento (CEE) n. 3183/80,

una domanda di titolo di esportazione per tale quantitativo; l'articolo 12, paragrafo 2, di tale regolamento e l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 645/75 non sono applicabili in questo caso.

La presentazione della domanda è effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 3183/80 e al più tardi:

- l'ultimo giorno lavorativo che precede quello della gara parziale prevista la settimana successiva, ovvero
- l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva quando nella settimana in questione non è prevista alcuna gara parziale;

c) l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e di pagare, se del caso, qualora tale obbligo non sia stato rispettato, l'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 5.

Tale diritto e tali obblighi non sono trasferibili.

#### Articolo 13

1. Le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2630/81 non si applicano allo zucchero greggio da esportare in conformità del presente regolamento.

2. I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino al 30 settembre 1985.

3. I titoli di esportazione rilasciati per gare parziali che avranno luogo nell'ambito della presente gara tra il 2 maggio e il 27 giugno 1985 sono utilizzabili soltanto a decorrere dal 1° luglio 1985.

4. Allorquando si tratta di zucchero greggio ottenuto da canne raccolte nella Comunità, la casella 18a del titolo d'esportazione contiene inoltre una delle seguenti menzioni:

« Nel caso di zucchero greggio ottenuto da canne raccolte nella Comunità, titolo valido soltanto, nei dipartimenti francesi d'oltremare »,

« Licens udelukkende gyldig for de franske oversøiske departementer, når det drejer sig om rå sukker fremstillet af sukkerrør høstet i Fællesskabet »,

« Im Fall von Rohzucker, der aus in der Gemeinschaft geerntetem Zuckerrorhr gewonnen wurde, ist die Lizenz nur gültig für die französischen überseeischen Departements »,

« In the case of raw sugar obtained from cane harvested in the Community, licence valid only for the French overseas departments »,

« En cas de sucre brut obtenu à partir de cannes récoltées dans la Communauté, certificat valable uniquement pour les départements français d'outre-mer »,

« Όταν πρόκειται για ακατέργαστη ζάχαρη που λαμβάνεται από ζαχαροκάλαμα που έχουν συγκομιστεί στην Κοινότητα, πιστοποιητικό που ισχύει αποκλειστικά για τα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα »,

« In geval van ruwe suiker, vervaardigd uit in de Gemeenschap geoogst suikerriet, certificaat alleen geldig voor de Franse overzeese departementen ».

5. Salvo caso di forza maggiore, allorché l'obbligo di esportazione derivante dal titolo di esportazione chiesto entro il termine di cui all'articolo 12, lettera b), non è stato rispettato e la cauzione di cui all'articolo 6 è inferiore :

- a) al prelievo all'esportazione indicato nel titolo, diminuito del prelievo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore l'ultimo giorno di validità del detto titolo, oppure
- b) alla somma del prelievo all'esportazione indicato nel titolo e della restituzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68, in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo, oppure
- c) alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione indicata in detto titolo,

quale cauzione supplementare e alle condizioni dei termini dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3183/80 viene riscosso dal titolare del titolo, per il quantitativo per il quale detto obbligo non è stato rispettato, un importo pari alla differenza tra il risultato del calcolo effettuato, secondo il caso, come indicato alle lettere a), b) o c) e la cauzione di cui all'articolo 6.

#### Articolo 14

Quando l'aggiudicatario intende presentare una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario nel quadro della presente gara permanente, non si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1160/82.

Quando si faccia ricorso alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento citato, restano applicabili alla presente gara le disposizioni

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1984.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 2 del regolamento in questione.

#### Articolo 15

1. A richiesta dell'interessato, le restituzioni all'esportazione e i prelievi all'esportazione fissati in anticipo in virtù della presente gara anteriormente al 1° luglio 1985 per lo zucchero esportato a decorrere da tale data, sono adeguati conformemente al paragrafo 2, purché siano assolte le condizioni previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 766/68.

2. Ai fini dell'adeguamento di cui al paragrafo 1, la restituzione all'esportazione è aumentata e il prelievo all'esportazione è diminuito della differenza, espressa in ECU per 100 chilogrammi, esistente tra il prezzo d'intervento dello zucchero greggio applicabile a decorrere dal 1° luglio 1985 e il prezzo d'intervento di tale zucchero in vigore il 30 giugno 1985.

Per stabilire la differenza di cui al comma precedente, tali prezzi d'intervento sono maggiorati del corrispondente contributo di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81.

3. Per l'adeguamento di cui al paragrafo 1, quando la resa dello zucchero greggio si discosta da quella della definizione della qualità tipo di cui al regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio<sup>(1)</sup>, l'importo dell'adeguamento è adattato in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68<sup>(2)</sup> della Commissione.

4. La domanda di cui al paragrafo 1 deve essere presentata solo dai titolari dei titoli di esportazione interessati allo Stato membro che li ha rilasciati prima dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione dei quantitativi di cui trattasi.

Tale Stato membro indica nella casella 18a del titolo di esportazione in questione l'adeguamento da applicare e vi appone il proprio timbro.

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i quantitativi di zucchero che corrispondono alle domande di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 1984.

Esso è applicabile a decorrere dal 26 aprile 1985.

<sup>(1)</sup> GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.